

FONDAZIONE INTERNAZIONALE DI RICERCA IN MEDICINA ETS

Statuto

Articolo 1

Origini, denominazione, sede e durata

- 1 Su iniziativa della famiglia Bottini, in memoria dei signori Dante e Franca Bottini, è costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Internazionale di Ricerca in Medicina ETS**", in breve "**FIRM ETS**" e di seguito "fondazione", con sede legale in Cremona (CR).
- 2 Di tale denominazione essa farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 4 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
- 5 La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo.

Articolo 2

Finalità ed Attività

1. La fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale nel campo della salute umana, biomedico e sociale attraverso la ricerca scientifica finalizzata allo studio di strategie di prevenzione e sviluppo di terapie nel settore sanitario – medico, con particolare interesse per l'ambito oncologico.
2. In particolare la Fondazione si propone di operare per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, alle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
3. Per il perseguimento delle finalità ed attività di interesse generale la fondazione potrà pertanto:
- Promuovere e realizzare ricerche scientifiche, anche in convenzione con enti privati e pubblici, in campo oncologico per l'area clinica epidemiologica e preventiva sia a livello nazionale che internazionale;
 - Favorire e promuovere pubblicazioni scientifiche e divulgative in ambito sanitario;
 - Promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, convegni ed incontri negli ambiti di interesse generale perseguiti
 - Promuovere e sostenere la formazione di coloro che si dedicano ad attività preventiva e clinica medico, in particolare in oncologia sia a livello nazionale che internazionale
 - Collaborare con altri paesi per realizzare sinergie e progressi scientifici in ambito medico – sperimentale, in particolare oncologico;
 - Realizzare ricerche finalizzate all'umanizzazione dell'assistenza, all'integrazione socio-sanitaria, alla promozione della salute per i pazienti, i familiari e gli operatori sia a livello nazionale che internazionale;
 - Realizzare ricerche relative a modelli organizzativi e gestionali in campo sanitario – oncologico sia a livello nazionale che internazionale;
 - Promuovere la sensibilizzazione del pubblico alla prevenzione oncologica e sanitaria in genere;
 - collaborare alla gestione diretta e indiretta di strutture che svolgano attività clinica ed assistenziale in medicina, in particolare in oncologia;
 - partecipare e promuovere la realizzazione di iniziative congrue con gli scopi istituzionali sia a livello nazionale che internazionale;
 - promuovere la costituzione e la partecipazione ad enti ed organizzazioni aventi finalità congrue con le finalità dell'istituzione sia a livello nazionale che internazionale;
 - acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità.
 - sostenere attraverso borse di studio al fine di sostenere le iniziative in campo biomedico e sociale;
 - porre in essere ogni altra attività tesa al perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale indicate nel presente Statuto.
4. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5. La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In via esemplificativa e non esaustiva:
- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 - compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
 - richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
 - svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
 - partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;



- realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.
6. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.
 7. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, e devono essere assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
 8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria

Articolo 3

Patrimonio e mezzi finanziari

- 1 Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione conferito all'atto della costituzione dell'istituzione.
- 2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3 Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
- 4 E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
- 5 La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di :
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - e) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - f) fondi pervenuti mediante raccolte pubbliche occasionali o ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - g) convenzioni con enti pubblici e privati nazionali e stranieri;
 - h) finanziamenti ed ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla dal D.Lgs. n. 117/2017.
- 6 Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Articolo 4

Esercizio finanziario

- 1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, e comunque in tempo utile per permettere il tempestivo deposito dello stesso presso il RUNTS.
- 2 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alla modulistica richiamata dall'art. 13, co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 48 del sopra citato decreto legislativo.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.
- 4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno ed inviare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio sociale viene redatto e pubblicato sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 5 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 5

Sostenitori

- 1 Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, sia pubbliche che private, che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa, con un versamento in denaro o con attribuzione di beni nella misura non inferiore a quella che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività di particolare rilievo.
- 2 I nominativi dei Sostenitori sono contenuti in apposito registro che viene aggiornato annualmente sulla base delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione.
- 3 L'entità dei versamenti e l'attribuzione della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità previste nel regolamento di amministrazione.
- 4 I fondatori sono inclusi per diritto tra i sostenitori della fondazione.
- 5 I Sostenitori sono riuniti in assemblea per la nomina degli amministratori di competenza secondo le modalità indicate nel regolamento di amministrazione della fondazione; con il regolamento di amministrazione sono inoltre definite le ulteriori attribuzioni dell'assemblea dei Sostenitori nel rispetto dei limiti previsti nel presente Statuto. L'assemblea non si forma nel caso i Sostenitori siano formati esclusivamente dai fondatori.
- 6 Le persone giuridiche stanno nell'assemblea dei sostenitori con i propri rappresentanti legali o con persone dagli stessi delegate.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente



- L'Assemblea dei Sostenitori
- l'Organo di Controllo

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

- 1 All'atto della costituzione della Fondazione il fondatore ha nominato, a vita, 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - Bottini Alberto
 - Bodini Giuliana Maria
 - Bodini Annalisa
 - Berruti Alfredo
 Il Consiglio viene, altresì, integrato da un ulteriore consigliere nominato dall'Assemblea dei sostenitori, ove costituita, il quale dura in carica (5) cinque esercizi e scade con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina, salvo dimissioni o decadenza.
- 2 I membri di cui al co. 1 che, per qualsiasi causa, venissero a mancare sono sostituiti ai sensi del successivo art. 8.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete l'amministrazione della fondazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5 Oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto, spetta al Consiglio di Amministrazione riunito in seduta ordinaria:
 - a) approvare il bilancio/rendiconto economico annuale;
 - b) individuare le eventuali attività diverse documentandone il carattere ai sensi degli artt. 6 e 13 co. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - c) approvare l'eventuale documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
 - d) approvare il regolamento di amministrazione;
 - e) determinare periodicamente le linee di ricerca e sviluppo delle attività della fondazione;
 - f) determinare la misura dei conferimenti dai quali consegue l'attribuzione della qualifica di Sostenitore;
 - g) nominare l'organo di controllo e nominare il revisore legale/la società di revisore ove obbligatorio o ove ritenuto opportuno, se la nomina non è deliberata dall'assemblea dei Sostenitori ai sensi del successivo art. 14
 - h) deliberare l'accettazione di nuovi Sostenitori;
 - i) deliberare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sostenitori, ove costituita;
 - j) approvare la relazione annuale sulle attività;
 - k) approvare i verbali delle proprie sedute;
 - l) definire la struttura operativa della fondazione ed eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - m) istituire, eventualmente, il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente della Fondazione, composto da personalità distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della

fondazione al fine di esprimere pareri, proposte su programmi, iniziative poste in essere dalla Fondazione;

- n) conferire, nelle forme previste dalla legge, eventuali deleghe al Presidente della Fondazione ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione con i limiti che saranno determinati nella delibera assunta dallo stesso organo di amministrazione e depositati nelle forme prescritte dalla legge;
 - o) in seduta straordinaria, delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione e sull'estinzione della Fondazione.
- 6 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dei doveri connessi alla carica.

Articolo 8

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, ciascun membro a vita del Consiglio di Amministrazione ha il potere di nominare il proprio sostituto, il quale subentrerà nella carica entro 30 giorni dalle dimissioni o permanente impedimento. Nel caso di decesso subentrerà l'erede, e nel caso di più eredi il soggetto indicato dagli eredi. In mancanza di eredi, i consiglieri rimasti nomineranno un sostituto a maggioranza.
2. Il Presidente a vita designato in sede di costituzione è il dott. Alberto Bottini, al quale spetta la designazione di chi acquisirà tale veste al momento della sua cessazione dalla carica. In mancanza di designazione, chi gli subentrerà ai sensi del precedente comma n.1 ne assumerà la carica. Questa disciplina si applicherà anche ai Presidenti successivi. Nel caso in cui per qualsiasi motivo con il meccanismo qui indicato non si individuasse il Presidente (ad esempio per rinuncia alla carica senza designazione di un sostituto), la nomina spetterà al Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3.
3. Il membro eletto dall'Assemblea dei sostenitori resta in carica fino alla data di naturale scadenza, a norma di statuto per 5 anni e può essere riconfermato. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, almeno sei mesi prima della scadenza, ad inoltrare richiesta all'Assemblea dei sostenitori per la nomina dell'amministratore di loro competenza.
4. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 9

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

- 1 I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
- 2 In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell'amministratore dimissionario o cessato.



Articolo 10

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

- 1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio; si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini e le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
- 2 Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute urgenti.
- 3 Le adunanze delle sedute straordinarie sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 15 (quindici) giorni prima delle sedute.
- 4 Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione.
- 5 Il Consiglio di Amministrazione, in seduta ordinaria o straordinaria, è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 6 In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- 7 Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito registro della Fondazione.
- 8 Alle riunioni può partecipare l'organo di controllo e, se nominato, quello di revisione.
- 9 Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da un consigliere, nominato all'inizio di ogni riunione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
- 10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
- 11 Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione. Il verbale potrà essere successivamente firmato da Presidente e Segretario.

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione



- 1 Il Consiglio di Amministrazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 2 Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
- 3 In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Articolo 12

Presidente

- 1 Il Presidente viene individuato a norma di quanto specificato all'articolo 8, c. 2.
- 2 La seduta di insediamento è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal consigliere più anziano.
- 3 Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, dura in carica a vita.

Articolo 13

Compiti del Presidente

- 1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 2 Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) convocare l'assemblea dei sostenitori;
 - e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - g) sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza della fondazione;
 - h) aprire e chiudere conti correnti bancari;
 - i) effettuare operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione .
- 3 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

Articolo 14

L'Assemblea dei Sostenitori



The block contains a handwritten signature on the left and a circular official stamp on the right. The stamp features a central emblem with a cross and a crown, surrounded by the text 'FONDAZIONE GIOVANNI XXIII' and 'CORRISPONDENZA'.

- 1 L'Assemblea dei Sostenitori, ove costituita, riunisce tutti coloro che hanno conferito alla fondazione beni e risorse economiche in misura pari o superiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed ai quali sia stata attribuita tale qualifica.
- 2 L'Assemblea costituisce il luogo di confronto e di dibattito sulle strategie della fondazione per tutti coloro che hanno dimostrato di avere interesse al perseguimento delle finalità istituzionali dell'istituzione.
- 3 L'ammissione nell'Assemblea dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è attestata dall'iscrizione nell'apposito albo predisposto presso la sede amministrativa della fondazione.
- 4 I sostenitori hanno pari diritti e dignità e possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della fondazione indipendentemente dall'ammontare complessivo dei rispettivi conferimenti.
- 5 Possono essere ammessi nell'Assemblea dei Sostenitori anche i rappresentanti legali delle persone giuridiche che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo; questi ultimi possono essere sostituiti da propri delegati o aventi causa.

Articolo 15

Funzionamento e compiti dell' Assemblea dei Sostenitori

- 1 L'Assemblea dei Sostenitori convocata almeno due volte l'anno per l'esame del bilancio d'esercizio e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed alle iniziative che la fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio seguente.
- 2 La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta altresì da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero da un decimo di componenti dell'Assemblea medesima.
- 3 L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza nella seduta immediatamente precedente la scadenza dell'organo di amministrazione.
- 4 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della fondazione previa deliberazione dell'ordine del giorno da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 5 Sono compiti specifici dell'Assemblea dei Sostenitori:
 - a) la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione;
 - b) la nomina dell'organo di revisione legale dei conti, ove ritenuto utile o obbligatorio per legge. In assenza dell'Assemblea provvede il Consiglio;
 - c) la formulazione di osservazioni e indicazioni in ordine al bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) la formulazione di proposte inerenti al perseguimento delle attività e delle finalità istituzionali della fondazione;
 - e) la formulazione di proposte in ordine alla gestione complessiva della fondazione.
- 6 Le proposte e le osservazioni sono trasmesse senza indugio al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni conseguenti, senza che questo configuri alcun obbligo di accettazione in capo al Consiglio.
- 7 Non è ammessa la revoca degli amministratori nominati dall'Assemblea dei Sostenitori.

Articolo 16

Organo di controllo e di revisione legale dei conti

- 1 Ai sensi del co. 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione deve nominare un Organo di controllo. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Esso resta in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data in cui è convocato il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. I suoi componenti possono essere riconfermati. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, che eleggono al loro interno un Presidente: nel caso in cui venga meno un membro del collegio, lo stesso verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione e scadrà insieme al resto dei membri dell'organo di controllo
- 2 I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile e ad essi si applica il successivo art. 2399. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, o in ogni caso quando si ritiene opportuno, viene nominato un revisore legale o una società di revisione. Esso resta in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data in cui è convocato il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. La nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione non è necessaria quanto la revisione è attribuita all'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017: in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 7 L'Organo di controllo, e quello di revisione se nominato, possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 8 Ciascun organo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 17

Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
2. Lo scioglimento, per qualsiasi causa, della fondazione determina la devoluzione di tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18



Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. n. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Alberto Battini



A handwritten signature, likely of the same person, is written below the printed name. To the right of the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text "CORRADI GIOVANNI" at the bottom and "NOTAIO" at the top, with a central emblem.